

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

CONSIGLIO REGIONALE

REGOLAMENTO REGIONALE SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE A E B DELL'ALBO

(approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria in data 27.07.2007 sulla base dell'atto di indirizzo approvato dal CNOP il 25/5/2007)

Art. 1 – Disposizioni generali.

Per pubblicità, ai sensi del presente regolamento, si intende la pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal Consiglio Regionale dell'Ordine.

In tale prospettiva la pubblicità va intesa e realizzata come servizio per l'informazione alla collettività, tutelando la stessa in relazione al rischio di essere influenzata da informazioni false e/o scorrettamente veicolate. La pubblicità non ha alcuna finalità di procacciamento della clientela, deve essere conforme ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine professionale.

Il messaggio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lett. b), Legge n. 248/2006, deve essere veritiero e formulato in termini oggettivi presentando in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza, ai sensi degli artt. 8, 39 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi. Le disposizioni di cui al presente regolamento trovano applicazione anche con riferimento alle associazioni di professionisti, alle società di persone e a tutte le altre modalità di esercizio della professione consentite dalla Legge. Non è considerata pubblicità, ai sensi del presente regolamento, l'informazione che il professionista invia direttamente ai committenti, quali, a titolo semplificativo, Dirigenti scolastici o Dirigenti aziendali, per presentare la propria attività o progetti specifici, purché tale informazione sia effettuata su carta intestata a proprio nome, o a nome dello Studio Associato, al quale si appartiene, sottoscritta dallo/dagli psicologo/i, e contenga l'indicazione dei titoli e delle specializzazioni riconosciute dall'Ordine degli Psicologi e sia indirizzata nominativamente al committente.

Coloro che intendono pubblicizzare attività psicologiche e psicoterapeutiche nella Regione Umbria sono tenuti ad osservare integralmente le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 - Forme di pubblicità consentita

Agli psicologi iscritti alla sezione A e B dell'Albo degli psicologi della Regione Umbria e di altri Ordini Regionali e Provinciali, ma che intendano comunque effettuare attività pubblicitaria sul territorio della Regione Umbria, è consentita la pubblicità attraverso i seguenti mezzi:

- targhe apposte all'edificio nel quale il professionista svolge la propria attività;
- inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli altri elenchi generali di categoria;
- inserzioni su periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie;
- inserzioni su giornali quotidiani e periodici di informazione;
- iscrizioni sulle pagine Web di Internet;
- *ogni altro mezzo purchè venga realizzata secondo criteri di trasparenza, di veridicità del messaggio, in un'ottica di servizio alla collettività e nel rispetto dei principi contenuti all'art. 1 del presente Regolamento.*

Art. 3 - Caratteristiche generali delle informazioni pubblicitarie e loro contenuto.

La pubblicità informativa può avere il seguente contenuto:

- a) **nome, cognome, indirizzo, numero telefonico** ed eventuale recapito del professionista ed orario delle visite o di apertura al pubblico;
- b) **titoli di studio:** titoli di laurea come "dottore in tecniche psicologiche" e di laurea specialistica o magistrale o quinquennale come "dottore magistrale in psicologia" con l'eventuale menzione dell'indirizzo specifico:
 - "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Applicativo", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Didattico" e "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Sperimentale" (per coloro che si sono laureati in base all'ordinamento previgente al DPR 6/2/1985, n. 216);
 - "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Generale e Sperimentale", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni" (per coloro che si sono laureati in base all'ordinamento del DPR 6/2/1985 n. 216);

- “Dottore in scienze e tecniche psicologiche”, “Dottore magistrale in psicologia” con l’eventuale denominazione del corso di studio (esempio: Dottore Corso di laurea) (per coloro che si sono laureati in base all’ordinamento del DM 509/99 e del DM 270/04).

I possessori di laurea magistrale (D.M.509/99) o di laurea quinquennale in psicologia (ordinamenti previgenti al D.M. 509/99) possono in alternativa utilizzare il titolo di “dottore in psicologia”.

c) titoli di specializzazione o di dottorato di ricerca

titoli di specializzazione o di dottorato di ricerca (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come: “Scuola o Corso di Specializzazione in...” (titolo della scuola di specializzazione universitaria o del corso di specializzazione ottenuto in un istituto privato riconosciuto dal MIUR), “Dottore di ricerca in ...” (titolo del corso di dottorato di ricerca);

d) titoli di formazione universitari post laurea

titoli post laurea quinquennale o magistrale o specialistica come i corsi di perfezionamento scientifico o di altra formazione permanente e ricorrente come: “Master universitario di primo livello in...” “Master universitario di II livello in ...” ai sensi della L. n 34/90, del DM 509/99 e del DM 270/04;

e) titoli professionali

(senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come “Dottore in tecniche e scienze psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro”, “Dottore in tecniche e scienze psicologiche per i servizi alla persona ed alla comunità”, “Psicologo”, “Psicologo-Psicoterapeuta in” (area specifica nella quale si esercita la professione, setting e indirizzo di riferimento) come ad esempio: “ psico-oncologia”, “neuropsicologia”, “psicologia ospedaliera”, “psicologia del lavoro e dell’organizzazione”, “psicologia dello sport”, “psicologia scolastica”, “psicologia giuridica”, “psicologia di comunità”, “psicologia ambientale” etc;

La dicitura “psicologo - psicoterapeuta”, è consentita solo agli iscritti alla sezione A dell’Albo che abbiano ottenuto l’annotazione dell’esercizio dell’attività di psicoterapeuta ai sensi dell’art. 50, c. 5, DPR 328/01. Tale annotazione è concessa ai possessori di diploma legittimante l’esercizio dell’attività psicoterapeutica in base all’art. 3 della legge 56/1989, oppure ai possessori di riconoscimento dell’attività psicoterapeutica ottenuto dall’ Ordine di appartenenza in base all’art. 35 della legge 56/1989 o al comma 4 dell’art. 1 della legge 4/1999.

La dicitura di “specialista” con l’eventuale menzione dell’indirizzo specifico relativo alle specializzazioni psicologiche riconosciute, è consentita solo a coloro che abbiano conseguito il titolo di specialista presso i relativi corsi di specializzazione universitari.

f) titoli di carriera, accademici e di ruolo in campo psicologico

titoli come “psicologo dirigente”, “professore in...” (materia di insegnamento psicologico) con eventuale menzione di “ordinario, associato, a contratto o ricercatore universitario” specificando l’Università o l’Istituto Statale di ricerca”;

g) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato come “Cavaliere,” cariche istituzionali, etc.

h) caratteristiche del servizio offerto, nonché i costi complessivi delle prestazioni offerte (art. 2, comma 1, lett b, Legge 248/06)

La misura del compenso indicato deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed alla tutela dell’immagine della professione secondo i principi dettati dall’art. 2233 del Codice Civile, nonché dal Codice deontologico degli psicologi italiani. Per quanto attiene l’esercizio della professione resa nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, si deve fare riferimento alle tariffe in vigore ad esso relative.

Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto **l’iscritto alla sezione B dell’ Albo**, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:

- a) i settori specifici nei quali esercita la professione, cioè “Settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” e/o “Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”;
- b) le attività professionali di cui all’articolo 3, comma 1-qui quies della L. 170/03, come ad esempio “esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza” per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, o “attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanza” per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto **l'iscritto alla sezione A dell' Albo**, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:

- a) l'area specifica nella quale esercita la professione, ad esempio: "psicologia del lavoro e delle organizzazioni", "psicologia scolastica", "psicologia di comunità", "psicologia giuridica", "psicologia dello sport", "psico-oncologia", "neuropsicologia", "psicologia del traffico", etc;
- b) le attività professionali di cui all'art. 1 della L. 56/89, all'art. 51 c. 1 del DPR 328/01 e all'art. 3 c. 1 quinquies della L. 170/03 come ad esempio: prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità...

Non è consentito utilizzare il termine "esperto" in quanto forviante per la trasparenza del messaggio.

Inoltre lo psicologo-psicoterapeuta può pubblicizzare:

- a) il setting o l'ambito di intervento: "psicoterapia individuale", "psicoterapia di gruppo", "psicoterapia familiare e/o di coppia", "psicoterapia infantile e/o dell'adolescente", etc;
- b) l'indirizzo teorico clinico di riferimento relativo alla formazione conseguita (ad esempio: psicoanalitico, psicodinamico, cognitivo-comportamentale, analitico-transazionale, sistemico, etc).

E' vietato l'uso di titoli conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato italiano.

Art. 4 - Verifica dell'Ordine e domanda di autorizzazione.

1. La pubblicità informativa relativa alle attività oggetto della professione di psicologo, di dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e di dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità è soggetta alla verifica del Consiglio dell'Ordine, volto a verificare il rispetto dei criteri di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario secondo quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 ed ai sensi degli artt. 8, 39 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

2. Ove previsto e richiesto dalla autorità amministrativa competente, per effettuare l'informazione pubblicitaria tramite targhe, va redatta una domanda di autorizzazione indirizzata al

Sindaco del Comune dove si intende pubblicizzare la professione. La domanda deve essere corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario e deve essere inoltrata tramite il Consiglio territoriale dell'Ordine, il quale, previo nulla osta, dovrà trasmetterla entro trenta giorni al Sindaco.

La richiesta di autorizzazione rivolta al Sindaco deve essere prodotta in carta da bollo, ai sensi della normativa vigente.

Alla domanda andrà allegata la ricevuta di versamento di 15,50 euro, effettuato sul c.c.p. 16115065 intestato all'Ordine degli Psicologi dell'Umbria, via Campo di Marte n. 6/b 06124 Perugia, con causale: "nulla-osta pubblicità".

Il Presidente dell'Ordine degli psicologi trasmette la domanda al Sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla presentazione. Ai fini del rilascio del nulla osta, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, coadiuvato da due Consiglieri nominati dal Consiglio stesso, verifica l'osservanza delle disposizioni vigenti.

3. Qualunque altro tipo di informazione pubblicitaria è consentita previa richiesta dichiarazione autocertificata rilasciata al Consiglio Territoriale dell'Ordine. Tale autocertificazione deve contenere la dichiarazione di conformità del messaggio pubblicitario alle norme deontologiche ed al presente regolamento. L'autocertificazione deve essere corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio incluso nell'inserzione - così come specificato nell'art. 3 del presente Regolamento - e del contesto nel quale tale inserzione verrà diffusa. L'Ordine entro novanta giorni dal ricevimento della dichiarazione autocertificata, in caso di violazioni di norme di legge o deontologiche contenute nel messaggio pubblicitario potrà esprimere parere di non conformità con motivazione.

4. Gli iscritti all'albo che esercitano l'attività nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale, in tutte le forme consentite dalla Legge, con lo stesso sono tenuti ad osservare il presente Regolamento e le disposizioni della Legge 175/92 e successive modificazioni in quanto applicabili.

5. I nulla osta di cui ai commi 2 e 3 e 4 del presente articolo devono venir rinnovati solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità. Non costituisce variazione soggetta a nuova autorizzazione, il cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune che ha rilasciato

l'autorizzazione. Resta comunque l'obbligo, da parte dell'iscritto, di comunicare all'Ordine territoriale, entro trenta giorni, le variazioni suddette.

La sostituzione della targa, ove ne ricorrano i motivi dati dal suo deterioramento, etc., non comporta la richiesta di nuova autorizzazione, purché, rimangano invariate le caratteristiche principali e le indicazioni ivi riportate, oggetto della precedente autorizzazione.

6. La dichiarazione autocertificata relativa ad informazione pubblicitaria che agisce su un territorio pluriregionale o nazionale va inoltrata all'Ordine di iscrizione (es. pagine web, quotidiani nazionali, tv e radio nazionali, ecc.).

7. Ai fini del rilascio del nulla osta, il richiedente deve corredare la domanda con l'opportuna documentazione probante i titoli che intende far valere tra quelli indicati all' art. 3 del presente regolamento.

Art. 5 - Pubblicità attraverso Internet, quotidiani e periodici

Al fine di tutelare l'esigenza di una corretta, specifica e puntuale informazione per il vasto pubblico che utilizza mezzi elettronici, le iscrizioni sulle pagine Web di internet, possono contenere in esteso o in abstract:

- il curriculum di studi e di attività professionali e scientifiche svolte dallo psicologo o dallo psicologo-psicoterapeuta;
- articoli e testi scritti in materia psicologica pubblicati dal professionista e/o articoli pubblicati da terzi o abstracts di articoli e libri pubblicati, relativi alla specifica area professionale ed all'orientamento teorico e metodologico cui il professionista ha fatto riferimento per la sua formazione e per l'esercizio della sua attività professionale.

Sul sito WEB, le pagine di informazione scientifica devono essere presentate senza alcuna finalità promozionale, conforme ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione.

L'Ordine si riserva di verificare che tali informazioni non siano in contrasto con il Codice deontologico.

Le informazioni devono rispettare i principi scientifici della psicologia e non possono, in ogni caso, fornire strumenti quali, per esempio, i tests di valutazione che sono di competenza propria dello psicologo.

E' inoltre consentito al titolare del sito WEB fornire consultazioni on-line, a condizione che:

- l'utente sia informato sui titoli professionali e sulle competenze del professionista al quale invia il quesito;
- ogni consulenza sia fornita all'utente dal professionista che la firma e sottoscrive;
- la consulenza sia fornita nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 sul Trattamento dei dati personali.

Il Consiglio dell'Ordine mantiene permanentemente una potestà autonoma di controllo e sanzione, qualora i curricula e gli scritti inseriti nelle pagine Web, violassero norme del Codice deontologico o norme di legge.

Art. 6 - Società di persone e associazioni tra professionisti

In caso di società di persone e associazioni tra professionisti debbono essere riportati nel messaggio pubblicitario i nominativi dei singoli professionisti esercitanti l'attività psicologica e/o psicoterapeutica in forma associata ed i relativi titoli al fine della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario.

In ogni caso le indicazioni di uno studio associato con denominazioni quali: "Studio di psicologia e psicoterapia", oppure "Studio di psicologia e psicoterapia della coppia" o comunque riferibile a psicoterapie, non può essere riportata da psicologi non psicoterapeuti.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle associazioni tra psicologi costituite in qualsiasi forma ammessa dalla legge.

1. Dopo le espressioni relative al tipo d'associazione, come previsto dallo statuto costitutivo, debbono essere riportati nel messaggio pubblicitario i nomi ed i cognomi degli psicologi associati, con la possibilità di utilizzare le altre locuzioni così come descritte nell' art. 3 del Regolamento regionale sulla pubblicità sanitaria.
2. Quanto sopra definito è valido anche per gli studi professionali associati, Società, Associazioni e Centri con le specificazioni che seguono:

- a) in caso di "studi associati di psicologia", di "psicologia clinica", di "psicoterapia", ecc. devono seguire i nominativi dei professionisti, con la possibilità di menzionare i titoli, l'area, il setting e l'indirizzo teorico-clinico della disciplina specifica che viene esercitata;
 - b) per tutti gli altri casi (Società "XY", Associazione "XY", Centro "XY", sigla"XY"), si può pubblicizzare come segue: "nome" e "cognome", "psicologo" e/o "psicologo-psicoterapeuta" o "psicologo clinico" presso il Centro "XY" (o altra definizione); tutto ciò con la possibilità di menzionare i titoli, l'area, il setting e l'indirizzo teorico-clinico della disciplina specifica che viene esercitata.
3. Le modalità per la domanda di autorizzazione e le caratteristiche del messaggio pubblicitario sono le medesime che per i singoli professionisti.
 4. Le autorizzazioni sono rinnovate qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità.
 5. Le inserzioni autorizzate dall'Ordine Regionale per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate sugli elenchi generali di categoria, e, viceversa, le inserzioni autorizzate dall'Ordine Regionale per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate sugli elenchi telefonici.

Art. 7 - Procedimento disciplinare e sanzioni

La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario costituisce violazione deontologica.